

FONDAZIONE VILLA GHIGI

**REGOLAMENTO PER GLI AFFIDAMENTI
DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO
INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA
COMUNITARIA DI CUI ALL'ART. 36, COMMA 2,
LETTERE A), B), C) E C-BIS), D.LGS. 18 APRILE
2016, N. 50 (CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI)**

E

**PROCEDURA SEMPLIFICATA PER LA GESTIONE
DELLE SPESE MINUTE**

**Approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Villa Ghigi
con delibera del 15 febbraio 2021**

INDICE

Art. 1 - Ambito di applicazione e regole generali	3
Art. 2 - Programmazione degli acquisti di beni e servizi	5
Art. 3 - Responsabile del procedimento	5
Art. 4 - Procedura per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000,00 (art. 36, comma 2, lettera a, del Codice)	5
Art. 5 - Procedura per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a euro 40.000,00 e inferiore a euro 150.000,00, nonché di servizi e di forniture di importo pari o superiore a euro 40.000,00 e inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice (art. 36, comma 2, lettera b, del Codice)	11
Art. 6 - Procedura per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 e inferiore a euro 350.000,00 (art. 36, comma 2, lettera c, del Codice)	16
Art. 7 - Procedura per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a euro 350.000,00 e inferiore a euro 1.000.000,00 (art. 36, comma 2, lettera c-bis, del Codice)	16
Art. 8 - Disposizioni comuni a tutte le procedure disciplinate dal Regolamento esclusa la procedura semplificata di cui all'articolo 9.....	16
8.1 Criteri di aggiudicazione	16
8.2 Principio di rotazione	17
8.3 Contenuti del contratto	17
8.4 Garanzie provvisorie e definitive	17
8.5 Obblighi in materia di conservazione, comunicazione e pubblicazione	17
8.6 Conflitto di interessi	18
8.7 Subappalto e CIG	18
8.8 Ricerca di mercato	18
8.9 Mercato elettronico (MEPA) e Centrali di committenza.....	19
8.10 Commissione.....	19
8.11 Albo Fornitori.....	22
Art. 9 - Procedura semplificata per la gestione delle spese minute.....	23
Art. 10 - Approvazione e pubblicità del Regolamento e delle successive modifiche e/o integrazioni.....	24

ARTICOLO 1

Ambito di applicazione e regole generali

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure relative agli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 36, comma 2, lettere a), b), c) e c-bis), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici, di seguito Codice) e, in particolare, di:
 - lavori di importo inferiore a euro 1.000.000,00;
 - servizi e forniture fino alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del Codice.
2. Per gli affidamenti di cui al comma 1 - ferma restando la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale, e la necessità di adottare procedure di gara adeguate qualora vi sia un interesse transfrontaliero certo in conformità ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia - la FONDAZIONE VILLA GHIGI (di seguito semplicemente la FONDAZIONE) provvederà secondo le modalità di cui all'art. 36, comma 2, lettere a), b), c) e c-bis) del Codice, come disciplinate nei successivi articoli. Sono comunque fatte salve eventuali diverse disposizioni espressamente previste per lo svolgimento/la rendicontazione di attività di cui la FONDAZIONE risulti a qualunque titolo affidataria.
3. Le spese minute, così come definite nel successivo articolo 9, sono soggette alla procedura semplificata prevista in tale articolo.
4. In attesa della emanazione del regolamento unico di cui all'art. 216, comma 27-octies, del Codice, il presente Regolamento è stato redatto tenendo conto delle indicazioni contenute nelle Linee Guida approvate dall'ANAC e nel rispetto dei principi enunciati dall'articolo 30, comma 1 (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione), 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse) del Codice.
In particolare, il presente Regolamento è volto a garantire in aderenza:
 - a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
 - b) al principio di efficacia, la congruità degli atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui la FONDAZIONE è preordinata;
 - c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione dei contraenti in assenza di obiettive ragioni;

- d) al principio di correttezza, una condotta leale e improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
 - e) al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
 - f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa e imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
 - g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
 - h) al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
 - i) al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il non consolidarsi di rapporti solo con alcuni operatori economici, favorendo la distribuzione delle opportunità di essere affidatari di un contratto pubblico;
 - j) ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale, la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
 - k) al principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate.
5. La FONDAZIONE avrà altresì cura di fissare requisiti di partecipazione e criteri di valutazione degli operatori economici che, senza rinunciare al necessario livello qualitativo delle prestazioni richieste, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese.
 6. Si applicano i principi in materia di trasparenza di cui all'art. 29 del Codice.
 7. Il valore stimato di ogni affidamento è calcolato in conformità ai criteri fissati dall'art. 35 del Codice. È vietato l'artificioso frazionamento degli affidamenti allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del Codice e le previsioni di cui al presente Regolamento. Tale aspetto sarà oggetto di preliminare verifica all'atto della emanazione della delibera a contrarre.
 8. Tutti gli importi indicati nel presente Regolamento si intendono IVA esclusa.

ARTICOLO 2

Programmazione degli acquisti di beni e servizi

La FONDAZIONE adotta il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a euro 40.000,00, nonché il relativo aggiornamento annuale, in conformità al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14, come pure ai decreti che saranno successivamente adottati dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in attuazione dell'art. 21, comma 8, del Codice.

ARTICOLO 3

Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento è designato all'atto della emanazione della determina a contrarre.
2. Al Responsabile del procedimento è attribuita la facoltà di individuare un responsabile per l'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 4

Procedura per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000,00 (art. 36, comma 2, lettera a, del Codice)

1. Per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000,00 si procede normalmente mediante affidamento diretto a un operatore individuato ad opera del Responsabile del procedimento con le seguenti modalità:
 - a) anche senza comparazione di offerte, per importi pari o inferiori a euro 10.000,00;
 - b) previa consultazione di almeno tre operatori economici, per importi superiori a euro 10.000,00 e inferiori a euro 40.000,00.
2. Si procede mediante affidamento diretto senza previa comparazione di offerte al ricorrere delle seguenti situazioni:
 - a) acquisti urgenti e/o imprevedibili;
 - b) completamento di fornitura o sostituzione di fornitura che necessiti di ricorrere allo stesso fornitore;
 - c) in esito a una procedura aperta o ristretta andata deserta, se le condizioni iniziali non sono sostanzialmente modificate;
 - d) assenza di concorrenza per motivi tecnici;
 - e) acquisti di prodotti o servizi oggetto di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale, ovvero di opere d'arte o rappresentazioni artistiche uniche ovvero di

prodotti fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo;

f) acquisti a condizioni particolarmente vantaggiose da un fornitore che cessi definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali.

3. La scelta dei soggetti da invitare avviene, di norma:

- tra gli operatori economici presenti nell'Albo Fornitori che verrà istituito dalla Fondazione;
- tra gli operatori economici presenti negli elenchi gestiti dai soggetti aggregatori Intercent-ER o Consip S.p.A. o altre centrali di committenza, se l'affidamento riguarda lavori, servizi o forniture non presenti nell'Albo Fornitori della FONDAZIONE;

a cura del Responsabile del procedimento, nel rispetto del principio di rotazione.

4. Se l'affidamento riguarda lavori, servizi o forniture non compresi tra i settori individuati all'interno degli elenchi di cui sopra, ovvero qualora negli elenchi di cui sopra non siano presenti operatori economici in numero sufficiente, o, ancora, se l'affidamento riguarda attività connotate da un elevato livello di peculiarità tecnica o qualitativa, i soggetti da invitare sono individuati sulla base di indagini di mercato, da svolgersi a cura del Responsabile del procedimento, mediante pubblicazione di un avviso per manifestazioni di interesse sul sito della FONDAZIONE, sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Bandi di gara e contratti", e valutando eventuali ulteriori/diverse forme di pubblicità.

5. Ai fini dell'avvio della procedura, il soggetto che richiede l'acquisto deve definire:

- l'importo massimo dell'acquisto, stimato sulla base di listini, valori di mercato, tariffe professionali o dati storici in possesso della FONDAZIONE;
- i requisiti generali e specifici richiesti ai fini dell'affidamento;
- gli elementi essenziali dell'affidamento, con particolare riferimento a interesse da soddisfare, oggetto, specifiche tecniche e durata.

6. I soggetti autorizzati a richiedere l'acquisto sono individuati nel Direttore e nei Responsabili delle Unità Organizzative.

7. La richiesta d'acquisto è trasmessa alla Unità Organizzativa "Amministrazione", che provvede a redigere bozza della determina a contrarre, contenente in modo semplificato:

- a) l'indicazione dell'interesse che si intende soddisfare;
- b) le caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture;

- c) l'importo massimo dell'affidamento, stimato sulla base di listini, valori di mercato, tariffe professionali o dati storici in possesso della FONDAZIONE;
 - d) la procedura che si intende seguire con indicazione delle ragioni;
 - e) il numero minimo ed eventualmente massimo degli operatori economici che saranno invitati;
 - f) i criteri per la selezione degli operatori economici da invitare e delle offerte;
 - g) i requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice nonché i requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale specificamente richiesti, avendo cura di tutelare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese;
 - h) le principali condizioni contrattuali.
8. La determina a contrarre deve essere sottoposta alla approvazione del soggetto titolare del potere di spesa.
9. Il contenuto della determina a contrarre deve essere riportato nelle lettere di invito. Agli operatori invitati sarà chiesto di presentare, unitamente all'offerta, un'autocertificazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti, di carattere generale e specifici, richiesti.
10. Qualora si dia luogo all'indagine di mercato, il relativo avviso resta pubblicato sul sito della FONDAZIONE e/o con le eventuali/ulteriori forme di pubblicità all'uopo individuate per almeno 15 (quindici) giorni, riducibili a 5 (cinque) per motivate ragioni di urgenza, e contiene:
- a) il valore dell'affidamento;
 - b) gli elementi essenziali del contratto;
 - c) i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economico-finanziaria e le capacità tecnico-professionali richieste ai fini dell'invito;
 - d) il numero minimo ed eventualmente massimo degli operatori economici che saranno invitati;
 - e) i criteri per la selezione degli operatori economici da invitare e delle offerte;
 - f) il Responsabile del procedimento e le modalità per comunicare con il medesimo;
 - g) il termine entro il quale e le modalità con cui debbono pervenire le manifestazioni di interesse;
 - h) la richiesta di fare pervenire, unitamente alla manifestazione di interesse, un'autocertificazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti, di carattere generale e specifici, richiesti.
11. Nei casi previsti dalla lettera b) del precedente comma 1, il Responsabile del procedimento, dopo avere consultato gli elenchi di cui al precedente comma 3

ovvero alla scadenza del termine per il ricevimento delle manifestazioni di interesse di cui al precedente comma 10, seleziona in modo non discriminatorio e in conformità ai criteri stabiliti nella determina a contrarre, gli operatori economici da invitare in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza dell'affidamento e, comunque, in numero non inferiore a quello previsto nel precedente comma 1, nel rispetto del principio di rotazione. La rotazione non si applica laddove l'affidamento avvenga previa indagine di mercato e senza alcuna limitazione in ordine agli operatori economici da invitare tra quelli che hanno fatto pervenire la manifestazione di interesse.

12. Qualora anche a seguito dell'indagine di mercato non risulti possibile individuare operatori economici in numero sufficiente, l'affidamento sarà effettuato previa consultazione dei soggetti individuati all'esito della suddetta indagine di mercato, anche qualora pervenga una sola manifestazione di interesse.
13. L'invito a presentare offerta viene trasmesso contemporaneamente a tutti gli operatori economici selezionati, a mezzo pec o, quando ciò non è possibile, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
14. L'invito contiene:
 - a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e l'importo complessivo stimato;
 - b) i requisiti generali, di idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti in tale elenco;
 - c) la richiesta di presentare, unitamente all'offerta, un'autocertificazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti, di carattere generale e specifici, richiesti;
 - d) il termine per l'esecuzione della prestazione;
 - e) il criterio di aggiudicazione prescelto, motivando in caso di applicazione del criterio del minor prezzo di cui all'art. 95, comma 4, del Codice;
 - f) gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione nel caso in cui si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
 - g) in caso di applicazione del criterio del minor prezzo, l'eventuale manifestazione della volontà di escludere automaticamente le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi

- dell'art. 97, comma 2, del Codice sorteggiando uno dei metodi previsti dalle lettere a), b), c) d) ed e) e le ulteriori precisazioni necessarie;
- h) la misura delle penali eventualmente richieste;
 - i) i termini e le modalità di pagamento;
 - j) le eventuali garanzie richieste;
 - k) lo schema di contratto e il capitolato tecnico, se predisposti;
 - l) il termine e le modalità di presentazione dell'offerta e il periodo di validità della stessa;
 - m) il Responsabile del procedimento e le modalità per comunicare con il medesimo;
 - n) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della seduta pubblica nella quale il Responsabile del procedimento procederà all'apertura dei plichi e alla verifica della documentazione amministrativa.
15. L'affidamento potrà essere effettuato anche nel caso in cui pervenga un'unica offerta.
16. Al termine della procedura esperita, il Responsabile del procedimento è tenuto a redigere una sintetica relazione riportante le attività svolte, con particolare riferimento ai nomi degli operatori economici invitati, ai criteri di selezione, al nominativo dell'affidatario e alle ragioni della scelta. Tale relazione è trasmessa al soggetto titolare del potere di spesa.
17. Previa verifica della relazione redatta dal Responsabile del procedimento, il soggetto titolare del potere di spesa approva la determina di affidamento recante idonea motivazione in merito alla scelta dell'affidatario. In particolare, la determina di affidamento dà conto in forma sintetica:
- a) del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre;
 - b) della rispondenza di quanto offerto all'interesse che la FONDAZIONE deve soddisfare;
 - c) di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario;
 - d) della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
 - e) del rispetto del principio di rotazione, laddove applicabile.
13. La stipula del contratto avviene di norma mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.
14. Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lettera b), del Codice, non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 (trentacinque) giorni per la stipula del contratto.

15. Prima della stipula del contratto, il Responsabile del procedimento svolge le seguenti attività:
- a) per lavori, servizi e forniture di importo non superiore a euro 5.000,00, verifica l'avvenuta acquisizione, unitamente all'offerta, dell'autocertificazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti, di carattere generale e specifici, indicati nelle determine a contrarre e di affidamento, consulta il casellario ANAC, verifica il documento unico di regolarità contributiva (DURC) e la sussistenza dei requisiti speciali, ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la pubblica amministrazione in relazione a specifiche attività;
 - b) per lavori, servizi e forniture di importo superiore a euro 5.000,00 e non superiore a euro 20.000,00, verifica l'avvenuta acquisizione, unitamente all'offerta, dell'autocertificazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti, di carattere generale e specifici, indicati nelle determine a contrarre e di affidamento, consulta il casellario ANAC, verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice e dei requisiti speciali, ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la pubblica amministrazione in relazione a specifiche attività;
 - c) per lavori, servizi e forniture di importo superiore a euro 20.000,00 e inferiore a euro 40.000,00, verifica il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice e di quelli speciali, ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la pubblica amministrazione in relazione a specifiche attività.
16. Qualora all'esito delle verifiche come sopra esperite il soggetto individuato in qualità di affidatario non risulti in possesso dei requisiti prescritti, la FONDAZIONE non procederà alla stipula del contratto ed effettuerà le conseguenti segnalazioni alle Autorità competenti.
17. Nei contratti stipulati saranno comunque inserite specifiche clausole volte a prevedere, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione del contratto e il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definita, ove richiesta, o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto stesso.

18. In ciascun anno solare, la FONDAZIONE darà corso a controlli a campione sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000, in una quota non inferiore al 10 % di quelle ricevute in relazione agli affidamenti diretti operati, selezionate mediante sorteggio. Tali controlli avranno ad oggetto la verifica dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice.
19. All'esito della procedura, il Responsabile del procedimento pubblica sul sito della FONDAZIONE, sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Bandi di gara e contratti", le informazioni previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 5

Procedura per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a euro 40.000,00 e inferiore a euro 150.000,00, nonché di servizi e di forniture di importo pari o superiore a euro 40.000,00 e inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice (art. 36, comma 2, lettera b, del Codice).

1. Per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a euro 40.000,00 e inferiore a euro 150.000,00, nonché di servizi e di forniture di importo pari o superiore a euro 40.000,00 e inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, si procede normalmente mediante affidamento diretto previa valutazione di almeno 3 (tre) preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno 5 (cinque) operatori economici.
2. La scelta dei soggetti da invitare avviene, di norma:
 - tra gli operatori economici presenti nell'Albo Fornitori che verrà istituito dalla Fondazione;
 - tra gli operatori economici presenti negli elenchi gestiti dai soggetti aggregatori Intercent-ER o Consip S.p.A. o altre centrali di committenza, se l'affidamento riguarda lavori, servizi o forniture non presenti nell'Albo Fornitori della FONDAZIONE;a cura del Responsabile del procedimento, nel rispetto del principio di rotazione.
3. Se l'affidamento riguarda lavori, servizi e forniture non compresi tra i settori individuati all'interno degli elenchi di cui sopra, ovvero qualora negli elenchi di cui sopra non siano presenti operatori economici in numero sufficiente, o, ancora, se l'affidamento riguarda attività connotate da un elevato livello di peculiarità tecnica o qualitativa, i soggetti da invitare sono individuati sulla base di indagini di mercato, da svolgersi mediante pubblicazione di un avviso per manifestazioni di interesse nel sito

della FONDAZIONE, sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Bandi di gara e contratti", e/o valutando eventuali ulteriori forme di pubblicità.

4. Ai fini dell'avvio della procedura, il soggetto che richiede l'acquisto deve definire:
 - l'importo massimo dell'acquisto, stimato sulla base di listini, valori di mercato, tariffe professionali o dati storici in possesso della FONDAZIONE;
 - i requisiti generali e specifici richiesti ai fini dell'affidamento;
 - gli elementi essenziali dell'affidamento, con particolare riferimento a: interesse da soddisfare, oggetto, specifiche tecniche e durata.
5. I soggetti autorizzati a richiedere l'acquisto sono individuati nel Direttore e nei Responsabili delle Unità Organizzative.
6. La richiesta d'acquisto è trasmessa alla Unità Organizzativa "Amministrazione", che provvede a redigere bozza della determina a contrarre, contenente in modo semplificato:
 - l'indicazione dell'interesse che si intende soddisfare;
 - le caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture;
 - l'importo massimo dell'affidamento, stimato sulla base di listini, valori di mercato, tariffe professionali o dati storici in possesso della FONDAZIONE;
 - la procedura che si intende seguire con indicazione delle ragioni;
 - il numero minimo ed eventualmente massimo degli operatori economici che saranno invitati;
 - i criteri per la selezione degli operatori economici da invitare e delle offerte;
 - i requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice nonché i requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale specificamente richiesti, avendo cura di tutelare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese;
 - le principali condizioni contrattuali.
7. La determina a contrarre deve essere sottoposta alla approvazione del soggetto titolare del potere di spesa.
8. Il contenuto della determina a contrarre deve essere riportato nelle lettere di invito. Agli operatori invitati sarà chiesto di presentare, unitamente all'offerta, un'autocertificazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti, di carattere generale e specifici, richiesti.
9. Qualora si dia luogo all'indagine di mercato, il relativo avviso resta pubblicato sul sito della FONDAZIONE per almeno 15 (quindici) giorni, riducibili a 5 (cinque) per motivate ragioni di urgenza, e contiene:
 - a) il valore dell'affidamento;

- b) gli elementi essenziali del contratto;
 - c) i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economico-finanziaria e le capacità tecnico-professionali richieste ai fini dell'invito;
 - d) il numero minimo ed eventualmente massimo degli operatori economici che saranno invitati;
 - e) i criteri per la selezione degli operatori economici da invitare e delle offerte;
 - f) il Responsabile del procedimento e le modalità per comunicare con il medesimo;
 - g) il termine entro il quale e le modalità con cui debbono pervenire le manifestazioni di interesse;
 - h) la richiesta di fare pervenire, unitamente alla manifestazione di interesse, un'autocertificazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti, di carattere generale e specifici, richiesti.
10. Dopo avere consultato gli elenchi di cui al precedente comma 2 ovvero alla scadenza del termine per il ricevimento delle manifestazioni di interesse di cui al precedente comma 8, il Responsabile del procedimento seleziona in modo non discriminatorio e in conformità ai criteri stabiliti nella determina a contrarre gli operatori economici da invitare in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza dell'affidamento e, comunque, in numero non inferiore a quello previsto nel precedente comma 1, nel rispetto del principio di rotazione. La rotazione non si applica laddove l'affidamento avvenga previa indagine di mercato e senza alcuna limitazione in ordine agli operatori economici da invitare tra quelli che hanno fatto pervenire la manifestazione di interesse.
11. Qualora anche a seguito dell'indagine di mercato non risulti possibile individuare operatori economici in numero sufficiente, l'invito sarà inviato a tutti i soggetti individuati all'esito della suddetta indagine di mercato, anche qualora pervenga una sola manifestazione di interesse.
12. L'invito a presentare offerta viene trasmesso contemporaneamente a tutti gli operatori economici selezionati, a mezzo pec o, quando ciò non è possibile, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
13. L'invito contiene:
- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
 - b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti in tale elenco;

- c) la richiesta di presentare, unitamente all'offerta, un'autocertificazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti, di carattere generale e specifici, richiesti;
 - d) il termine per l'esecuzione della prestazione;
 - e) il criterio di aggiudicazione prescelto, motivando in caso di applicazione del criterio del minor prezzo di cui all'art. 95, comma 4, del Codice;
 - f) gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione nel caso in cui si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
 - g) in caso di applicazione del criterio del minor prezzo, l'eventuale manifestazione della volontà di escludere automaticamente dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Codice, sorteggiando uno dei metodi previsti dalle lettere a), b), c) d) ed e) e le ulteriori precisazioni necessarie;
 - h) la misura delle penali eventualmente richieste;
 - i) i termini e le modalità di pagamento;
 - j) le eventuali garanzie richieste;
 - k) lo schema di contratto e il capitolato tecnico, se predisposti;
 - l) il termine e le modalità di presentazione dell'offerta e il periodo di validità della stessa;
 - m) il Responsabile del procedimento e le modalità per comunicare con il medesimo;
 - n) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della seduta pubblica nella quale il Responsabile del procedimento procederà all'apertura dei plichi e alla verifica della documentazione amministrativa.
14. L'affidamento potrà essere effettuato anche nel caso in cui pervenga un'unica offerta.
15. L'apertura dei plichi e la verifica della documentazione amministrativa sono effettuate dal Responsabile del procedimento e avvengono in forma pubblica.
16. Per gli affidamenti di cui al presente articolo, la valutazione delle offerte può essere affidata a una commissione, nominata in conformità a quanto disposto nel successivo articolo 8.10.
17. Al termine della procedura il Responsabile del procedimento è tenuto a redigere una sintetica relazione riportante le attività svolte, con particolare riferimento ai nomi degli operatori economici invitati, ai criteri di selezione, al nominativo dell'affidatario e alle ragioni della scelta.
18. La relazione redatta dal Responsabile del procedimento ovvero i verbali della commissione sono trasmessi al soggetto titolare del potere di spesa.

19. Il soggetto titolare del potere di spesa, previa verifica della relazione ovvero dei verbali di cui al precedente comma 18, approva la determina a contrarre redatta a cura della Unità Organizzativa "Amministrazione".
20. La stipula del contratto avviene di norma mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.
21. Il contratto prevede di norma la prestazione di una garanzia pari al 10% dell'importo dell'affidamento, al netto degli oneri fiscali, e che una tranche non inferiore al 10% del valore dell'affidamento sia versata all'affidatario solo all'esito del collaudo o verifica di conformità.
22. Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lettera b), del Codice, non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 (trentacinque) giorni per la stipula del contratto.
23. Prima della stipula del contratto, il Responsabile del procedimento verifica il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice e di quelli speciali, ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la pubblica amministrazione in relazione a specifiche attività.
24. La verifica dei requisiti autocertificati avviene sull'aggiudicatario. È in ogni caso facoltà del soggetto cui sono affidati i compiti propri del RUP estendere la verifica agli altri partecipanti.
25. Qualora all'esito delle verifiche come sopra esperite il soggetto individuato in qualità di affidatario non risulti in possesso dei requisiti prescritti, la FONDAZIONE non procederà alla stipula del contratto ed effettuerà le conseguenti segnalazioni alle Autorità competenti.
26. Nei contratti stipulati saranno comunque inserite specifiche clausole volte a prevedere, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione del contratto e il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definita, ove richiesta, o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto stesso.
27. All'esito della procedura, il Responsabile del procedimento sul sito della FONDAZIONE, sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Bandi di gara e contratti", le informazioni previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 6

Procedura per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 e inferiore a euro 350.000,00 (art. 36, comma 2, lettera c, del Codice)

1. Per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 e inferiore a euro 350.000,00 si procede normalmente mediante la procedura negoziata di cui all'art. 63 del Codice, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 (dieci) operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione.
2. I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale sono comprovati dall'attestato di qualificazione SOA per categoria e classifica da definire in ragione dei lavori oggetto dell'affidamento.
3. Ai sensi dell'art. 32, comma 10, del Codice, si applica il termine dilatorio *stand still* di 35 (trentacinque) giorni per la stipula.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia al precedente articolo 5.

ARTICOLO 7

Procedura per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a euro 350.000,00 e inferiore a euro 1.000.000,00 (art. 36, comma 2, lettera c-bis, del Codice)

1. Per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a euro 350.000,00 e inferiore a euro 1.000.000,00 si procede normalmente mediante la procedura negoziata di cui all'art. 63 del Codice previa consultazione, ove esistenti, di almeno 15 (quindici) operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione.
2. I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale sono comprovati dall'attestato di qualificazione SOA per categoria e classifica da definire in ragione dei lavori oggetto dell'affidamento.
3. Ai sensi dell'art. 32, comma 10, del Codice, si applica il termine dilatorio *stand still* di 35 (trentacinque) giorni per la stipula.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia al precedente articolo 5.

ARTICOLO 8

Disposizioni comuni a tutte le procedure disciplinate dal Regolamento esclusa la procedura semplificata di cui al successivo articolo 9

8.1 Criteri di aggiudicazione

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 95, comma 3, del Codice, la scelta dell'affidatario può avvenire sia secondo il criterio del minor prezzo sia secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

8.2 Principio di rotazione

1. Il rispetto del principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure di assegnazione diretta del contraente uscente nei casi in cui i due affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi.
2. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato nella quali non venga operata alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la scelta.
3. In via del tutto eccezionale e su stringente motivazione, si potrà valutare l'opportunità di procedere al riaffidamento della medesima attività al medesimo soggetto, previa attestazione della corretta esecuzione dell'attività precedentemente svolta.
4. Negli affidamenti di importo inferiore a euro 1.000,00 (mille) è consentito derogare al principio in oggetto, previa sintetica motivazione da indicare nella determina a contrarre.
5. Nella scelta di professionisti (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, avvocati, notai, commercialisti) verranno valorizzati l'esperienza, la competenza tecnica e la pregressa proficua collaborazione. Il criterio della rotazione sarà pertanto applicato solo in presenza di incarichi di minore rilevanza, anche per la loro eventuale serialità.

8.3 Contenuti del contratto

I contratti devono contenere una specifica clausola relativa agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti e prevedere la competenza esclusiva del Foro di Bologna.

8.4 Garanzie provvisorie e definitive

Ai sensi degli artt. 93, comma 1, ultimo periodo, e 103, comma 11, del Codice, non verranno richieste le garanzie, provvisorie e definitive, previste dai citati articoli, fatti salvi i casi di cui al precedente articolo 5.

8.5 Obblighi in materia di conservazione, comunicazione e pubblicazione

1. Gli atti relativi alle procedure disciplinate dal presente Regolamento sono conservati a cura della FONDAZIONE per un periodo di 10 anni, fatte salve disposizioni di legge

e/o la pendenza di contenziosi che ne richiedano la conservazione per un tempo superiore.

2. Gli esiti delle procedure di cui al presente Regolamento sono soggetti agli obblighi di comunicazione all'Osservatorio sui contratti pubblici ANAC e pubblicati sul sito della FONDAZIONE, sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Bandi di gara e contratti", a cura del Responsabile del procedimento.

8.6 Conflitto di interessi

1. Il Responsabile del procedimento e tutte le altre figure a qualunque titolo e per qualunque ragione coinvolte nelle procedure disciplinate dal presente Regolamento sono tenute, in caso di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, a darne immediata comunicazione scritta al Presidente e ad astenersi immediatamente da qualunque azione o atto connessi direttamente e/o indirettamente alla procedura che li vede coinvolti.
2. Qualora il conflitto di interessi riguardi il Presidente, questi si asterrà immediatamente da qualunque azione o atto connessi direttamente e/o indirettamente alla procedura che lo vede coinvolto e convocherà il Consiglio di Amministrazione.
3. Costituiscono situazioni tipiche di conflitto di interessi, in via esemplificativa e non esaustiva, l'adozione di decisioni o lo svolgimento/la partecipazione ad attività che possono coinvolgere interessi personali di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, (incluse pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici) del soggetto coinvolto, del coniuge, della parte di una unione civile, del convivente, di parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo grado, di conviventi, di persone con cui il soggetto coinvolto abbia rapporti di frequentazione abituale o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero che possano coinvolgere interessi di qualunque natura, anche non patrimoniali, di soggetti o organizzazioni (società, associazioni anche non riconosciute, comitati, ecc.) di cui il diretto interessato sia tutore, curatore, amministratore di sostegno, amministratore, gerente, dirigente, procuratore o agente.

8.7 Subappalto e CIG

Restano ferme le norme previste dal Codice in materia di subappalto come pure le norme inerenti alla richiesta del CIG.

8.8 Ricerca di mercato

1. La ricerca di mercato avviene di norma mediante pubblicazione di un avviso per manifestazioni di interesse da pubblicarsi sul sito della FONDAZIONE, sezione

“Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Bandi di gara e contratti”, per almeno 15 giorni (quindici), riducibili a 5 (cinque) per motivate ragioni di urgenza.

2. L'avviso contiene:
 - a) il valore dell'affidamento;
 - b) gli elementi essenziali del contratto;
 - c) i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economico-finanziaria e le capacità tecnico-professionali richieste ai fini dell'invito;
 - d) il numero minimo ed eventualmente massimo degli operatori economici che saranno invitati;
 - e) i criteri per la selezione degli operatori economici da invitare e delle offerte;
 - f) il Responsabile del procedimento e le modalità per comunicare con il medesimo;
 - g) il termine entro il quale e le modalità con cui debbono pervenire le manifestazioni di interesse;
 - h) la richiesta di fare pervenire, unitamente alla manifestazione di interesse, un'autocertificazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti, di carattere generale e specifici, richiesti.
3. La FONDAZIONE si riserva di valutare altre forme di pubblicità e modalità di attuazione dell'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza e delle caratteristiche dell'affidamento quale, a titolo meramente esemplificativo, la pubblicazione dell'avviso presso gli ordini professionali di riferimento per affidamenti aventi ad oggetto attività per il cui esercizio sia prevista l'iscrizione a un Albo.

8.9 Mercato elettronico (MEPA) e Centrali di committenza

Fatti salvi gli obblighi di legge, la FONDAZIONE si riserva la facoltà di provvedere agli affidamenti di lavori, servizi e forniture mediante il ricorso alle convenzioni attive sui portali Intercent-ER o Consip S.p.A., nonché mediante il ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Intercent-ER o Consip S.p.A.

8.10 Commissione

1. Nei casi in cui sia prevista la nomina di una Commissione, la stessa viene effettuata dal soggetto titolare del potere di spesa dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte ed è composta da almeno 3 (tre) membri competenti ed esperti circa i lavori, i servizi e le forniture oggetto dell'affidamento.
2. I componenti possono essere individuati nel Direttore e/o in altre risorse in forza alla FONDAZIONE, scelte nell'ambito dell'Unità Operativa interessata dall'affidamento,

e/o da uno o più soggetti esterni di comprovata esperienza circa i lavori, i servizi e le forniture oggetto dell'affidamento.

3. Non possono fare parte della Commissione, neppure in veste di Segretario:
- gli amministratori della FONDAZIONE e i soggetti che ricoprono posizioni di controllo all'interno della stessa, durante il periodo di svolgimento della carica o dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione;
 - i soggetti che ricoprono cariche politiche o sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
 - i soggetti che hanno riportato sentenze penali di condanna o di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale (c.d. patteggiamento), anche non definitive, per i seguenti reati, fatti salvi i casi in cui il reato sia stato successivamente depenalizzato o sia intervenuta la riabilitazione o il reato sia stato dichiarato estinto:
 - a) delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o la cessione di dette sostanze, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
 - b) delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati nella precedente lettera a);
 - c) delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322.-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355, 356 del codice penale nonché dall'articolo 2635 del codice civile;
 - d) delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche, delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti dall'articolo 1 del D. Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e

- successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 24;
- i soggetti che hanno riportato sentenze penali definitive di condanna o di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, fatti salvi i casi in cui il reato sia stato successivamente depenalizzato o sia intervenuta la riabilitazione o il reato sia stato dichiarato estinto:
 - a) ad una pena complessivamente superiore a sei mesi di reclusione per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati sopra alla lettera c);
 - b) ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
 - i soggetti ai quali è stata applicata, anche con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione, fatti salvi i casi in cui sia intervenuta la riabilitazione;
 - i soggetti che versano nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 53, comma 16-ter, D. Lgs. 165/2001;
 - i soggetti che, in qualità di membri di commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione dei atti dichiarati illegittimi;
 - i soggetti che versano in condizioni di conflitto di interessi, così come meglio precisate nel precedente articolo 8.6, rispetto agli operatori economici che hanno presentato offerta.
4. Al momento dell'insediamento della Commissione, presa anche visione dell'elenco degli operatori economici che hanno presentato offerta, i componenti e il segretario rilasciano, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, una dichiarazione avente ad oggetto l'esclusione di condizioni di conflitto di interessi.
 5. In caso di dimissioni o incompatibilità sopravvenuta di uno o più membri della Commissione, il soggetto titolare del potere di spesa provvederà alla nomina del sostituto.
 6. La Commissione opera nel rispetto dei principi di cui al precedente articolo 1 e con la presenza di tutti i suoi membri, nomina al proprio interno il Presidente e il Segretario. Ove necessario, in ragione delle molteplici competenze richieste, la Commissione può essere supportata da esperti esterni.
 7. Le sedute della Commissione sono verbalizzate.

8.11 Abo Fornitori

1. L'Albo Fornitori (di seguito semplicemente Albo) consiste in un elenco qualificato di operatori economici ai quali affidare l'esecuzione di lavori, servizi e forniture, distinti per categorie e settore merceologico.
2. L'Albo è costituito a seguito della pubblicazione di apposito avviso pubblico sul sito della FONDAZIONE, sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Bandi di gara e contratti".
3. L'avviso resta pubblicato per un tempo illimitato e può essere aggiornato.
4. L'avviso contiene:
 - a) l'indicazione delle categorie e dei settori merceologici;
 - b) i requisiti di carattere generale e specifico richiesti per l'iscrizione;
 - c) le modalità presentazione delle domande di iscrizione;
 - d) le modalità di gestione, aggiornamento, revisione e cancellazione;
 - e) il Responsabile del procedimento e le modalità per comunicare con il medesimo;
 - f) la richiesta di fare pervenire, unitamente alla domanda, un'autocertificazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti, di carattere generale e specifici, richiesti.
5. L'iscrizione all'Albo è aperta a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti.
6. Gli operatori economici possono richiedere l'iscrizione all'Albo in qualsiasi momento, presentando apposita domanda secondo le modalità indicate nell'avviso di costituzione.
7. La domanda di iscrizione deve essere corredata di tutta la documentazione indicata nell'avviso di costituzione. Gli operatori hanno la facoltà di allegare alla domanda di iscrizione ulteriore documentazione volta a meglio qualificarli.
8. All'atto di presentazione della domanda di iscrizione, i richiedenti si impegnano ad aggiornare tempestivamente la documentazione presentata e a comunicare tempestivamente il venire meno dei requisiti o il sopraggiungere di situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione.
9. Il Responsabile del procedimento valuta le domande di iscrizione entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione delle stesse e, qualora risultino conformi alle indicazioni contenute nell'avviso di costituzione, provvede ad aggiornare l'Albo.
10. Il Responsabile del procedimento opera una revisione dell'Albo con cadenza biennale, inviando apposita richiesta di conferma dell'iscrizione e dei requisiti a tutti gli operatori economici iscritti. Sulla base delle conferme pervenute, il Responsabile del procedimento provvede ad aggiornare le iscrizioni e a cancellare dall'Albo gli

operatori economici che abbiano perduto i requisiti richiesti o che non abbiano manifestato l'interesse a mantenere l'iscrizione.

11. Gli operatori economici iscritti all'Albo possono chiedere in qualsiasi momento la cancellazione dallo stesso presentando apposita richiesta.
12. La FONDAZIONE ha la facoltà di rimuovere dall'Albo un operatore economico iscritto in caso di gravi inadempimenti o al venire meno di uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

ARTICOLO 9

Procedura semplificata per la gestione delle spese minute

1. Con il termine spese minute si intendono gli acquisti necessari a sopperire a esigenze funzionali e gestionali correnti della FONDAZIONE che rientrano nel limite di importo massimo, per ogni singola spesa, pari a € 500 (cinquecento) e che appartengono alle categorie merceologiche elencate nel successivo comma 2, per i quali non è possibile l'accorpamento con altri procedimenti di acquisto già avviati e/o per i quali è necessario provvedere con urgenza.
2. I beni e i servizi soggetti alla procedura semplificata di cui al successivo comma 3 sono i seguenti:
 - acquisto di libri, riviste, giornali, pubblicazioni varie, abbonamenti;
 - affitto sale, aule e locali per convegni, riunioni, mostre, conferenze, manifestazioni ed eventi;
 - specifici e particolari articoli per ufficio, consumabili e cancelleria;
 - corsi di formazione a catalogo;
 - noleggio a breve termine di autoveicoli e acquisto di combustibili ad essi correlati;
 - materiale hardware e software specifici e occasionali;
 - materiale elettrico e di ferramenta per piccoli lavori di manutenzione;
 - servizi di accesso a banche dati e acquisto di domini internet;
 - servizi di catering e ristorazione;
 - servizi fotografici, tipografici, filmati e stampati;
 - titoli di viaggio, spese di trasporto e di parcheggio;
 - valori bollati e spese postali;
 - acquisti per la salute e la sicurezza;
 - altre spese minute di carattere occasionale che presuppongono l'urgenza della fornitura.
3. Nei casi di cui ai precedenti commi 1 e 2, la richiesta di acquisto viene effettuata con modalità semplificate e sottoposta all'approvazione del Direttore, previa verifica delle

condizioni che la giustificano. Qualora la richiesta di acquisto venga effettuata dal Direttore, la stessa viene sottoposta all'approvazione del Presidente. Nei casi in cui non risulti possibile ottenere l'autorizzazione prima di effettuare l'acquisto, la relativa richiesta, debitamente motivata, può essere presentata anche a posteriori.

4. La richiesta di acquisto semplificata contiene:
 - l'oggetto e il valore stimato dell'acquisto;
 - l'indicazione delle ragioni che giustificano l'adozione della procedura semplificata.
5. Il pagamento dei beni e servizi può avvenire in contanti, attingendo all'apposito fondo cassa, sino all'importo di € 100,00 (cento), ovvero, laddove possibile, mediante utilizzo di assegni, bancomat o carte di credito o mediante bonifico.
6. Gli acquisti di cui ai precedenti commi 1 e 2 non sono soggetti alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari e non è pertanto richiesta l'acquisizione del Codice Identificativo di Gara (CIG).

ARTICOLO 10

Approvazione e pubblicità del Regolamento e delle successive modifiche e/o integrazioni

1. Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE con delibera in data 15 febbraio 2021, con vigore dal giorno successivo, e verrà pubblicato sul sito della FONDAZIONE, sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Bandi di gara e contratti", a cura del Presidente.
2. Le successive modifiche e/o integrazioni entreranno in vigore a far data dalla loro approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE, ovvero nella diversa data indicata nella delibera di approvazione, e verranno pubblicate sul sito della FONDAZIONE, sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Bandi di gara e contratti", a cura del Presidente.